

Di cosa si tratta?

L'avvio di nuova attività di agenzia d'affari deve essere segnalata al Comune competente per territorio, utilizzando l'apposita modulistica SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), che viene compilata in regime di autocertificazione (Sezione A).

Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni) ove il fatto non costituisca più grave reato.

Il “Registro delle operazioni” e la “Tabella delle operazioni e delle tariffe” (corredata da marca da bollo di valore corrente), obbligatorie per lo svolgimento dell'attività di Agenzia d'affari, dovranno essere consegnati / trasmessi esclusivamente, in formato cartaceo, per la vidimazione, ad integrazione della SCIA.

Quali sono i vincoli per l'accesso al servizio?

Soggettivi (moralì):

- di cui all'art. 11 e all'art. 92 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e all'art. 67 del D.Lgs 06 settembre 2011, n. 159 (antimafia) da autocertificare da parte del dichiarante, dell'eventuale rappresentante nominato per l'esercizio dell'attività e di altre persone (amministratori e soci) indicate all'art. 2 del D.P.R. 252/98 e s.m.i., in caso di società;

Oggettivi (locali):

- rispetto delle normative vigenti in materia in materia edilizia, urbanistica e di prevenzione incendi.